

Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso

(LVTE)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 91, 95, 96 e 101 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente legge è rafforzare la vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di:

- a. consolidare la fiducia nella loro integrità;
- b. assicurare che i prezzi fissati su tali mercati riflettano un'interazione tra domanda e offerta non alterata e basata su una concorrenza aperta e leale;
- c. osservare e sorvegliare l'evoluzione di questi mercati in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.

² Essa disciplina in particolare:

- a. gli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo e degli intermediari del mercato svizzero;
- b. la gestione dei comportamenti di mercato illeciti;
- c. la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso per impedire i comportamenti di mercato illeciti.

Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale

¹ La presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato dell'energia all'ingrosso situato in Svizzera o nell'Unione europea (UE) che:

RS

¹ RS **101**

² FF ...

- a. avendo domicilio o sede in Svizzera o all'estero, concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un tale mercato riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (operatori del mercato svizzero);
- b. avendo domicilio o sede in Svizzera, concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un tale mercato riguardanti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle disposizioni dell'UE (operatori del mercato europeo);
- c. mediano a titolo professionale transazioni su un tale mercato riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (intermediari del mercato svizzero).

² La presente legge non si applica ai comportamenti di mercato illeciti sui mercati dell'energia all'ingrosso che violano contemporaneamente anche la legge del 19 giugno 2015³ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).

Art. 3 Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. *mercato dell'energia all'ingrosso*: ogni mercato in cui si svolge la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso, direttamente o tramite un intermediario;
- b. *prodotto energetico svizzero all'ingrosso*:
 1. ogni contratto per la fornitura di energia elettrica o gas con consegna in Svizzera; rientrano nella definizione i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas ai consumatori finali in Svizzera solo se questi ultimi potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso,
 2. ogni contratto per la distribuzione di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che potrebbe influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso,
 3. ogni contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera oppure attraverso, da o verso la Svizzera,
 4. ogni derivato relativo all'energia elettrica o al gas generato, negoziato o consegnato in Svizzera o al trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera oppure attraverso, da o verso la Svizzera;
- c. *informazione privilegiata*: un'informazione riservata e precisa che concerne direttamente o indirettamente un prodotto energetico svizzero all'ingrosso e la cui divulgazione potrebbe influenzare in modo significativo i prezzi di tale prodotto, segnatamente i dati fondamentali degli impianti;
- d. *dato fondamentale di un impianto*: ogni informazione relativa alla capacità o all'uso di un impianto di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di

³ RS 958.1

energia elettrica o gas, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata dell'impianto;

- e. *piattaforma per le informazioni privilegiate*: sistema elettronico di pubblicazione di informazioni privilegiate che consente agli operatori di mercato di condividere tali informazioni con il pubblico;
- f. *gestore di una rete svizzera di trasporto del gas*: ogni gestore di impianti di trasporto del gas che servano all'interconnessione della Svizzera con le reti del gas estere e al transito e al trasporto del gas su lunghe distanze in Svizzera.

² Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale definisce cosa si intende per «influenzare in modo significativo i prezzi» nel capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2.

Sezione 2: Obblighi degli operatori di mercato e degli intermediari e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione

Art. 4 Registrazione degli operatori di mercato

¹ Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo devono registrarsi presso la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) prima di concludere qualsivoglia transazione o di conferire qualsivoglia ordine di negoziazione su un mercato dell'energia all'ingrosso.

² Al momento della registrazione, trasmettono alla ElCom le informazioni necessarie per la vigilanza, segnatamente:

- a. il loro nome o ragione sociale;
- b. il loro indirizzo e quello del loro sito Internet;
- c. il nome della piattaforma per le informazioni privilegiate utilizzata per gli scopi di cui all'articolo 6;
- d. se del caso, il codice identificativo assegnato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) in conformità con le disposizioni dell'UE;
- e. l'informazione che sono essi stessi titolari di un'abilitazione quale meccanismo di segnalazione ai sensi dell'articolo 12, oppure il nome del titolare dell'abilitazione che agisce per loro conto;
- f. le informazioni relative alle imprese da essi possedute o controllate, alla loro impresa madre e alle imprese ad esse collegate;
- g. le informazioni relative ai beneficiari e alle altre persone che esercitano il controllo;
- h. le informazioni relative alle persone fisiche competenti al loro interno per l'assunzione di decisioni commerciali e operative.

³ Se sono già registrati presso l'ACER, devono unicamente trasmettere alla ElCom le medesime informazioni che hanno già fornito all'ACER in conformità con le disposizioni dell'UE.

⁴ Comunicano immediatamente alla ElCom ogni modifica delle informazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

⁵ Una volta effettuata la registrazione, la ElCom assegna loro un codice identificativo. I codici identificativi già assegnati dall'ACER in conformità con le disposizioni dell'UE vengono utilizzati dalla ElCom.

⁶ Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli del processo di registrazione e specifica le informazioni da comunicare.

⁷ Può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di registrazione, in particolare per gli operatori del mercato svizzero o gli operatori del mercato europeo che concludono solo transazioni o conferiscono solo ordini di negoziazione relativi a uno dei contratti di cui all'articolo 11 capoverso 9 lettere b e c.

Art. 5 Registro degli operatori di mercato

¹ La ElCom tiene gratuitamente e in forma elettronica un registro pubblico degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo che si sono fatti registrare presso di essa.

² Il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti gli operatori di mercato:

- a. le informazioni enumerate all'articolo 4 capoverso 2 lettere a–d;
- b. la data della loro registrazione.

³ Le modifiche apportate al registro devono essere tracciabili cronologicamente. Se non operano più sui mercati dell'energia all'ingrosso, gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo possono chiedere la cancellazione dal registro. Le informazioni rimangono visibili per cinque anni dopo la cancellazione.

Art. 6 Pubblicazione di informazioni privilegiate

¹ Non appena ne sia a conoscenza, ogni operatore del mercato svizzero pubblica ogni informazione privilegiata di cui dispone in relazione alle imprese o agli impianti:

- a. che sono di proprietà o sotto il controllo dell'operatore di mercato stesso, della sua impresa madre o di un'impresa ad esso collegata; o
- b. per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato stesso o una delle imprese di cui alla lettera a è responsabile in tutto o in parte.

² La pubblicazione avviene mediante una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata conformemente all'articolo 8.

³ L'obbligo di pubblicazione previsto dal presente articolo si considera adempiuto se le informazioni privilegiate di cui al capoverso 1 sono già state pubblicate:

- a. da un altro operatore del mercato svizzero o da un operatore del mercato europeo su una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata conformemente all'articolo 8;
- b. ottemperando a un obbligo derivante dalle disposizioni dell'UE su una piattaforma per la trasparenza registrata presso l'ACER e da essa abilitata.

⁴ Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di pubblicazione e specifica le informazioni privilegiate da pubblicare.

⁵ Può altresì prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione per quanto riguarda le informazioni privilegiate concernenti gli impianti di importanza minore o le infrastrutture critiche.

Art. 7 Pubblicazione differita di informazioni privilegiate

¹ Un operatore del mercato svizzero può, in via eccezionale, differire la pubblicazione di informazioni privilegiate allo scopo di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che:

- a. il differimento non rischi di fuorviare il pubblico;
- b. sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni per l'intera durata del differimento; e
- c. non prenda decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sulla base di dette informazioni.

² Il capoverso 1 lettera c non si applica né alla società nazionale di rete di cui all'articolo 18 della legge del 23 marzo 2007⁴ sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) né ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas allorché acquistano o alienano prodotti energetici svizzeri all'ingrosso al solo scopo di coprire perdite fisiche immediate derivanti da un'indisponibilità imprevista.

³ L'operatore del mercato svizzero comunica immediatamente le informazioni privilegiate alla ElCom per via elettronica, indicando il motivo per cui ne differisce la pubblicazione e la durata di tale differimento. La ElCom esamina se sia giustificato differire tale pubblicazione e, se del caso, ordina di procedere immediatamente.

⁴ Tenuto conto delle disposizioni dell'UE il Consiglio federale precisa le informazioni da comunicare alla ElCom. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8 Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

¹ Ogni persona fisica o giuridica che desideri gestire una piattaforma per le informazioni privilegiate deve prima far registrare tale piattaforma presso la ElCom e ottenere l'abilitazione da quest'ultima.

⁴ RS 734.7

² Le piattaforme per le informazioni privilegiate che sono registrate presso l'ACER e che sono da essa abilitate in conformità con le disposizioni dell'UE sono considerate abilitate dalla ElCom. In tal caso, il gestore ne richiede la registrazione presso la ElCom segnalando a quest'ultima il nome della sua piattaforma.

³ Al momento della registrazione, le persone di cui al capoverso 1 trasmettono alla ElCom le informazioni atte a dimostrare l'adempimento delle condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui al capoverso 4.

⁴ L'abilitazione viene concessa a qualsiasi piattaforma che garantisca:

- a. una pubblicazione sicura, rapida ed efficace delle informazioni privilegiate; e
- b. la completezza e la correttezza delle informazioni pubblicate.

⁵ I gestori delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate comunicano immediatamente alla ElCom ogni variazione delle circostanze su cui si fonda l'abilitazione, compresa l'eventuale revoca della stessa presso l'ACER.

⁶ Ispirandosi alle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli dei processi di registrazione e di rilascio dell'abilitazione. Precisa le informazioni che devono essere comunicate ai fini del rilascio dell'abilitazione nonché i requisiti per la stessa.

Art. 9 Registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate

¹ La ElCom tiene gratuitamente e in forma elettronica un registro pubblico delle piattaforme per le informazioni privilegiate registrate presso di essa.

² Il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti le piattaforme:

- a. il loro nome;
- b. il loro settore di attività;
- c. lo stato della procedura di abilitazione presso la ElCom o l'ACER.

³ Le modifiche apportate al registro devono essere tracciabili cronologicamente. La piattaforma viene cancellata dal registro dopo cinque anni dalla data della decisione di revoca.

Art. 10 Revoca dell'abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

¹ La ElCom può revocare l'abilitazione di una piattaforma per le informazioni privilegiate quando il gestore:

- a. non abbia fatto uso dell'abilitazione in un arco di dodici mesi;
- b. abbia ottenuto l'abilitazione fornendo informazioni false al momento della registrazione;
- c. non soddisfi più le condizioni di abilitazione; o
- d. abbia ripetutamente o gravemente violato la presente legge.

² Se il gestore della piattaforma è in grado di rimediare alla propria situazione, la ElCom gli intima di provvedere all'adempimento entro un certo termine.

³ La revoca dell'abilitazione viene pubblicata nel registro.

⁴ I gestori delle piattaforme la cui abilitazione è stata revocata provvedono a trasferire su una nuova piattaforma le informazioni privilegiate già pubblicate. Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di sostituzione.

Art. 11 Comunicazione di informazioni alla ElCom

¹ Gli operatori del mercato svizzero comunicano alla ElCom:

- a. le informazioni sulle loro transazioni e i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;
- b. i dati fondamentali dei loro impianti.

² Tale obbligo non si applica alle informazioni di cui al capoverso 1 lettera a che sono già state segnalate conformemente a un obbligo previsto dalla LInFi⁵.

³ Gli operatori del mercato europeo comunicano alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le informazioni che sono tenuti a rilasciare alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE in virtù delle disposizioni dell'UE, in particolare per quanto riguarda:

- a. le loro transazioni o i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle disposizioni dell'UE;
- b. i dati fondamentali dei loro impianti.

⁴ Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 3 sono comunicate alla ElCom mediante un meccanismo di segnalazione abilitato conformemente all'articolo 12.

⁵ Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 3 non devono essere comunicate:

- a. se sono già state pubblicate su una delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate conformemente all'articolo 8;
- b. se sono già state pubblicate in virtù di un obbligo derivante dalle disposizioni dell'UE su una piattaforma per la trasparenza registrata presso l'ACER e da essa abilitata;
- c. se sono già state comunicate alla ElCom.

⁶ Solo la società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl⁶ comunica alla ElCom le informazioni di cui al capoverso 1 lettera a relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso al fine di preservare la stabilità del

⁵ RS 958.1

⁶ RS 734.7

sistema o compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere, in particolare l'energia di regolazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e LAEI.

⁷ Solo il gestore di una rete svizzera di trasporto del gas interessato comunica alla ElCom le informazioni di cui al capoverso 1 lettera a relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso al fine di preservare la stabilità del sistema o compensare gli scarti sulle reti svizzere di trasporto del gas, in particolare il gas necessario per garantire il bilanciamento tra le quantità di gas immesse e prelevate nonché per garantire il corretto esercizio della rete.

⁸ Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli del processo di comunicazione e precisa le informazioni da comunicare; in particolare può prevedere la comunicazione di dati relativi al tipo di contratti, all'identificazione precisa dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso acquistati e venduti, al prezzo e alla quantità convenuti, alle date e agli orari di esecuzione e alle parti coinvolte nelle transazioni o negli ordini di negoziazione. Fissa inoltre i termini di comunicazione e disciplina i dettagli del processo di comunicazione.

⁹ Può prevedere deroghe all'obbligo di comunicazione per i consumatori finali per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2. Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, può inoltre prevedere deroghe per transazioni od ordini di negoziazione, in particolare in riferimento a:

- a. contratti infragruppo;
- b. contratti riguardanti la fornitura fisica di energia elettrica prodotta da una o più unità di produzione con capacità limitata;
- c. contratti riguardanti la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità limitata.

Art. 12 Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione

¹ Ogni persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera o nell'UE che desidera comunicare informazioni alla ElCom conformemente all'articolo 11, a nome proprio o per conto di un operatore del mercato svizzero o di un operatore del mercato europeo, deve preliminarmente far registrare il proprio meccanismo di segnalazione presso quest'ultima e farlo abilitare da quest'ultima.

² I meccanismi di segnalazione che sono registrati presso l'ACER e che sono da essa abilitati in conformità con le disposizioni dell'UE sono considerati abilitati dalla ElCom. In tal caso, il titolare dell'abilitazione richiede la registrazione del proprio meccanismo di segnalazione presso la ElCom.

³ All'atto della registrazione, le persone di cui al capoverso 1 trasmettono alla ElCom le informazioni atte a dimostrare l'adempimento delle condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui al capoverso 4.

⁴ L'abilitazione viene concessa a qualsiasi meccanismo di segnalazione che garantisca:

- a. una trasmissione sicura, rapida ed efficace delle informazioni relative alle transazioni, agli ordini di negoziazione e ai dati fondamentali degli impianti;
e
- b. la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse.

⁵ I titolari dell'abilitazione comunicano immediatamente alla ElCom ogni variazione delle circostanze su cui si fonda l'abilitazione, compresa l'eventuale revoca della stessa presso l'ACER.

⁶ Ispirandosi alle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli dei processi di registrazione e di rilascio dell'abilitazione. Precisa le informazioni che devono essere comunicate ai fini del rilascio dell'abilitazione nonché i requisiti per la stessa.

Art. 13 Registro dei meccanismi di segnalazione

¹ La ElCom tiene gratuitamente e in forma elettronica un registro pubblico dei meccanismi di segnalazione che sono registrati presso di essa.

² Il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti i meccanismi di segnalazione:

- a. il nome del titolare dell'abilitazione;
- b. il loro indirizzo e quello del loro sito Internet;
- c. il loro codice identificativo;
- d. il tipo di comunicazioni effettuate;
- e. lo stato della procedura di abilitazione presso la ElCom o l'ACER.

³ Le modifiche apportate al registro devono essere tracciabili cronologicamente. Il meccanismo di segnalazione viene cancellato dal registro dopo cinque anni dalla data della decisione di revoca.

Art. 14 Revoca dell'abilitazione dei meccanismi di segnalazione

¹ La ElCom può revocare l'abilitazione di un meccanismo di segnalazione registrato quando il suo titolare:

- a. non abbia fatto uso dell'abilitazione in un arco di diciotto mesi;
- b. abbia ottenuto l'abilitazione fornendo informazioni false al momento della registrazione;
- c. non soddisfi più le condizioni di abilitazione; o
- d. abbia ripetutamente o gravemente violato la presente legge.

² Se il titolare dell'abilitazione è in grado di rimediare alla propria situazione, la ElCom gli intima di provvedere all'adempimento entro un certo termine.

³ La revoca dell'abilitazione viene pubblicata nel registro.

Art. 15 Obblighi degli intermediari

Gli intermediari del mercato svizzero:

- a. adottano misure efficaci e introducono procedure efficaci per individuare comportamenti di mercato illeciti secondo gli articoli 16 o 17;
- b. notificano immediatamente alla ElCom ogni sospetto fondato che una transazione possa costituire un comportamento di mercato illecito secondo gli articoli 16 o 17.

Sezione 3: Comportamenti di mercato illeciti

Art. 16 Sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate

¹ Agisce in maniera illecita ogni persona di cui al capoverso 2 che, possedendo un'informazione privilegiata:

- a. la sfrutta per acquistare o alienare o per tentare di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso per conto proprio o per conto di terzi;
- b. la divulga a terzi al di fuori dell'ambito dell'esercizio del suo lavoro, della sua professione o della sua funzione; o
- c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

² Il capoverso 1 si applica alle persone fisiche e giuridiche che sanno o devono sapere che si tratta di un'informazione privilegiata, segnatamente:

- a. agli organi e ai membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore del mercato svizzero o di una società che lo controlla o ne è controllata;
- b. alle persone che, in virtù della loro partecipazione al capitale di un'impresa o della loro attività, hanno accesso a informazioni privilegiate;
- c. alle persone che hanno ottenuto tali informazioni privilegiate in maniera illecita.

³ Il capoverso 1 lettere a e c non si applica alle informazioni utilizzate dalla società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl⁷ o dai gestori di reti svizzere di trasporto del gas quando acquistano energia elettrica o gas al fine di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete.

⁴ Il presente articolo non si applica alle informazioni utilizzate dagli operatori del mercato svizzero:

- a. nell'ambito di provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all'approvvigionamento di energia elettrica o di gas;

⁷ RS 734.7

- b. nell'ambito di misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria in virtù della legge del 17 giugno 2016⁸ sull'approvvigionamento del Paese (LAP).

⁵ Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione alle transazioni concluse:

- a. per assicurare l'adempimento di un obbligo relativo all'acquisto o all'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso assunto dall'operatore del mercato svizzero prima che venisse a conoscenza dell'informazione privilegiata;
- b. per coprire perdite fisiche dirette conseguenti a un'indisponibilità imprevista.

Art. 17 Manipolazione del mercato

¹ Agisce in maniera illecita ogni persona fisica o giuridica che:

- a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che:
 - 1. sono false o fuorvianti, e
 - 2. forniscono o potrebbero fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;
- b. effettua transazioni o conferisce ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso di cui sa o deve sapere che:
 - 1. forniscono o potrebbero fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di tali prodotti, o che
 - 2. fissano o potrebbero fissare il prezzo di uno o più tali prodotti a un livello artificioso non giustificato, a meno che non abbia agito per motivi legittimi e la transazione o l'ordine di negoziazione sia conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione.

² Tenuto conto delle disposizioni dell'UE, il Consiglio federale precisa le prassi di mercato ammesse sui mercati dell'energia all'ingrosso ai sensi del capoverso 1 lettera b numero 2. Può altresì prevedere deroghe al capoverso 1 lettera a, segnatamente in relazione alla diffusione di informazioni per finalità giornalistiche o di espressione artistica.

Sezione 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati

Art. 18 Compiti della ElCom

¹ La ElCom esercita la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso conformemente alla presente legge.

² Vigila sul rispetto della presente legge e prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della stessa.

³ Osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera. In questo contesto è autorizzata in particolare a utilizzare le informazioni che le sono state comunicate in virtù della presente legge.

⁴ Per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge da parte della ElCom si applicano per analogia gli articoli 21 capoversi 1, 2 e 4, 22 capoversi 5 e 6 e 23 LAEl⁹.

Art. 19 Diritto di ricorrere

La ElCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

Art. 20 Finanziamento

¹ La ElCom riscuote emolumenti per ogni procedura di vigilanza che effettua e per le prestazioni di servizi che fornisce. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

² Inoltre, per ambito di vigilanza, la ElCom riscuote ogni anno dagli operatori del mercato svizzero una tassa di vigilanza per finanziare i costi non coperti dagli emolumenti.

³ La tassa di vigilanza è fissata in base al volume delle transazioni e degli ordini di negoziazione sui prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

⁴ Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

- a. le basi di calcolo, in particolare i costi computabili;
- b. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 2; e
- c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 21 Trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali previsti dalla presente legge, la ElCom può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i seguenti dati degni di particolare protezione di persone fisiche o giuridiche:

- a. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati concernenti segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

⁹ RS 734.7

¹⁰ RS 172.010

² Può farlo per:

- a. i compiti di vigilanza ai sensi della presente legge;
- b. lo svolgimento di procedimenti ai sensi della presente legge;
- c. l'assistenza amministrativa e giudiziaria.

³ La ElCom gestisce un sistema informativo contenente i dati di cui al capoverso 1.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i dettagli del trattamento dei dati, in particolare:

- a. le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie, le categorie di dati personali che possono essere trattati;
- b. l'organizzazione e la gestione del sistema informativo, così come l'accesso allo stesso;
- c. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

Sezione 5: Strumenti di vigilanza

Art. 22 Obbligo d'informazione

Gli operatori del mercato svizzero, gli operatori del mercato europeo, gli intermediari del mercato svizzero, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate e i titolari di abilitazione per meccanismi di segnalazione forniscono alla ElCom tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 23 Ripristino della situazione conforme

Se la ElCom constata l'adozione di un comportamento di mercato illecito grave o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge oppure se si ravvisano altre irregolarità, essa provvede al ripristino della situazione conforme.

Art. 24 Decisione di accertamento

Se la ElCom constata l'adozione di un comportamento di mercato illecito grave o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme, la ElCom può emanare una decisione di accertamento.

Art. 25 Confisca

¹ La ElCom può confiscare l'importo dell'utile realizzato o della perdita evitata adottando un comportamento di mercato illecito grave o violando gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

² Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata con precisione o può esserlo soltanto con un dispendio sproporzionato, la ElCom può effettuare una stima.

³ Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

⁴ La confisca ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale¹¹ ha il primato sulla confisca ai sensi della presente disposizione.

⁵ I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 26 Divieto di esercizio della professione

¹ Se la ElCom constata l'adozione di un comportamento di mercato illecito grave o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge, può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigenziale presso un operatore del mercato svizzero o un intermediario del mercato svizzero.

² Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

Art. 27 Divieto di esercizio dell'attività

La ElCom può vietare a un collaboratore di un operatore del mercato svizzero o di un intermediario del mercato svizzero, temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente l'esercizio dell'attività di negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso o di consulenza alla clientela se il collaboratore ha adottato un comportamento di mercato illecito grave o violato gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

Sezione 6: Sanzioni amministrative

Art. 28 Sanzioni in caso di comportamenti di mercato illeciti gravi

¹ È addossato un importo sino al 15 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente a ogni operatore del mercato svizzero, operatore del mercato europeo o intermediario del mercato svizzero che adotti un comportamento di mercato illecito grave.

² L'importo è calcolato in particolare in funzione della durata e della gravità del comportamento di mercato illecito. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno derivante da tale comportamento.

Art. 29 Sanzioni in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge

¹ È addossato un importo sino al 2 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente a ogni operatore del mercato svizzero o intermediario del mercato svizzero che violi gravemente gli obblighi di pubblicazione e

¹¹ RS 311.0

comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 o uno degli obblighi degli intermediari di cui all'articolo 15.

² È addossato un importo sino all'1 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente a ogni operatore del mercato svizzero od operatore del mercato europeo che violi gravemente l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 4 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 11.

Art. 30 Disposizioni comuni

¹ Le violazioni di cui agli articoli 28 e 29 sono istruite dalla Segreteria tecnica della ElCom, insieme al presidente o al vicepresidente. La ElCom statuisce.

² La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa (PA). Il procedimento deve essere avviato:

- a. nel caso dell'articolo 28, entro sette anni dalla data del comportamento di mercato illecito;
- b. nel caso dell'articolo 29, entro cinque anni dalla data in cui l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto.

³ Gli articoli 28 e 29 si applicano a prescindere che la violazione sia stata commessa in Svizzera o all'estero.

Sezione. 7: Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

Art. 31

¹ Se la ElCom constata l'adozione di un comportamento di mercato illecito o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge, può pubblicare la sua decisione finale in forma elettronica o cartacea una volta che è passata in giudicato. La pubblicazione riporta l'identità del destinatario della decisione, con l'indicazione di:

- a. cognome, nome, data di nascita, attinenza e dimora per le persone fisiche;
- b. ragione sociale, sede e indirizzo per le persone giuridiche.

² La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

³ La ElCom provvede affinché

- a. le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale concernenti in particolare transazioni, ordini di negoziazione, operatori del mercato svizzero od operatori del mercato europeo non siano pubblicate e non si possano desumere; e
- b. la pubblicazione non rischi di creare una distorsione della concorrenza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

¹² RS 172.021

Sezione 8: Assistenza amministrativa e giudiziaria

Art. 32 Autorità federali svizzere di vigilanza

¹ La ElCom e l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l'altra autorità di vigilanza e si garantiscono, su richiesta, l'accesso alle informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti per le finalità di cui all'articolo 21 capoverso 2 della presente legge e all'articolo 23 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007¹³ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Possono utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tali scopi. In questo contesto la ElCom è autorizzata a trasmettere alla FINMA i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 21 capoverso 1.

² La ElCom è autorizzata a trasmettere all'Ufficio federale dell'energia (UFE), all'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese e alla Commissione della concorrenza le informazioni raccolte nell'ambito delle sue attività di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso, nella misura in cui queste ne abbiano bisogno per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 33 Autorità di perseguimento penale

¹ La ElCom e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano, su richiesta, le informazioni di cui hanno bisogno ai fini del perseguimento delle infrazioni alla presente legge, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. Possono utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tale scopo.

² Coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

Art. 34 Servizi della Confederazione e dei Cantoni

I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a partecipare alle inchieste della ElCom e a fornirle, su richiesta, le informazioni di cui ha bisogno per l'adempimento dei suoi compiti per le finalità di cui all'articolo 21 capoverso 2, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. La ElCom può utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tali finalità.

Art. 35 Motivi di rifiuto

La ElCom può rifiutarsi di comunicare informazioni alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:

- a. dette informazioni servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

¹³ RS 956.1

- b. tale comunicazione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso; o
- c. tale comunicazione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

Art. 36 Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle controversie in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra la ElCom da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

Art. 37 Assistenza amministrativa tra la ElCom e le autorità estere

¹ La ElCom può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso di trasmetterle le informazioni di cui ha bisogno per adempiere i suoi compiti per le finalità di cui all'articolo 21 capoverso 2, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1.

² La ElCom può, su richiesta, trasmettere informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la legislazione dello Stato interessato o l'organismo internazionale garantisce un livello di protezione adeguato,
- b. l'autorità estera:
 - 1. utilizza dette informazioni esclusivamente per dare esecuzione a disposizioni concernenti l'integrità e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso oppure le ritrasmette a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;
 - 2. è vincolata al segreto d'ufficio o al segreto professionale;
 - 3. trasmette tali informazioni soltanto previo consenso della ElCom; e
 - 4. concede la reciprocità.

³ L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La ElCom tiene conto in particolare del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

⁴ D'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, la ElCom può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per scopi diversi da quelli previsti nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l'assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa.

⁵ Sono fatti salvi gli accordi internazionali che disciplinano lo scambio di dati relativi all'integrità e alla trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso.

Art. 38 Procedura per l'assistenza amministrativa con le autorità estere

¹ Prima di trasmettere le informazioni all'autorità estera di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 37, la ElCom informa le persone fisiche e giuridiche interessate e le invita a esprimere un parere, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

² In via eccezionale, la ElCom può prescindere dall'informare le persone interessate se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In questi casi le persone interessate devono essere informate a posteriori.

³ La decisione della ElCom concernente la trasmissione di informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso può essere impugnata entro dieci giorni presso il Tribunale amministrativo federale. L'articolo 22a PA non è applicabile. Nei casi di cui al capoverso 2 può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 39 Sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore del mercato svizzero o di una società che controlla l'operatore del mercato svizzero o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione al capitale di un'impresa o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

- a. sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;
- b. divulgando un'informazione privilegiata ad altri al di fuori dell'ambito del suo lavoro, della sua professione o della sua funzione; o
- c. sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

² Se il vantaggio patrimoniale è superiore a un milione di franchi, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata o fornita da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto allo scopo di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

⁴ È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1 e 3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando

un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa allo scopo di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Art. 40 Manipolazione del mercato

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale:

- a. diffonde consapevolmente informazioni false o fuorvianti; o
- b. effettua acquisti o alienazioni di siffatti prodotti direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.

² Se il vantaggio patrimoniale è superiore a un milione di franchi, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 41 Comunicazione di informazioni false

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla ElCom.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 42 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 39–41 competono alla giurisdizione federale.

² La delega alle autorità cantonali della competenza in materia di perseguimento e giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 39 e 40 è esclusa.

Art. 43 Inosservanza di decisioni

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla ElCom con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 44 Competenza dell'UFE

L'UFE è l'autorità di perseguimento e di giudizio delle infrazioni secondo l'articolo 43. È applicabile la legge federale del 22 marzo 1974¹⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA).

¹⁴ RS 313.0

Sezione 10: Convenzioni internazionali

Art. 45

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum, in particolare in materia di collaborazione con autorità estere.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 46 Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tale scopo, si allinea segnatamente alle disposizioni dell'UE.

² Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

Art. 47 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 48 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Art. 47)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale¹⁵

Art. 269 cpv. 2 lett. o

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- o. legge federale del ...¹⁶ sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso: articoli 39 e 40.

2. Legge del 23 marzo 2007¹⁷ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 21 cpv. 5

Le spese della ElCom sono coperte da emolumenti. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

3. Legge del 19 giugno 2015¹⁹ sull'infrastruttura finanziaria

Sezione 3 (art. 47)

Abrogato

¹⁵ RS **312.0**

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS **734.7**

¹⁸ RS **172.010**

¹⁹ RS **958.1**